



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



Mirto
Frazzano
Longi

Unione Comuni
dei Nebrodi

DETERMINA SINDACALE N. 05 del 28.06.2016

OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004. UTILIZZAZIONE DR. ING. FABIO MARINO FINO AL 31/12/2016.-

PREMESSO che la struttura organizzativa dell'Ente è costituita da 3 settori, tra i quali quello tecnico;

CONSTATATO:

- **Che** con Determinazione Sindacale n° 15/2013 adottata contestualmente al presente provvedimento l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Frazzano, in mancanza di altre figure di categoria D all'interno dell'Ente è stato conferito al Geom. Calogero Gianguzzi, inquadrato nella Cat. C, e che costituisce praticamente l'unico dipendente di ruolo esistente all'interno dell'Area Tecnica nella dotazione organica dell'Ente;
- **Che**, per la gestione in fase di progettazione dei lavori pubblici si rende necessario per il Comune avvalersi della professionalità di un ingegnere esperto nella materia degli appalti che si assuma l'onere della progettazione e di seguire l'iter procedimentale (patto per il sud, masterplan); redazione piano comunale di protezione civile, procedure necessarie alla messa in sicurezza degli immobili non agibili o pericolanti che insistono nel centro urbano del Comune;
- **Che** il Comune di Torrenova ha attribuito all'Ing. Fabio Marino l'incarico a tempo determinato quale Responsabile del Settore Gestione del Territorio con inquadramento nella Cat. D del CCNL ed ha elevato a 36 ore settimanali (tempo pieno) il suo orario di lavoro;
- **Dato atto** che l' Ing. Marino può prestare attività lavorativa aggiuntiva al fine di far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico del comune di Frazzano;
- **Che** nell'attuale dotazione organica del Comune di Frazzano non sono rinvenibili professionalità analoghe e/o comunque raffrontabili a quelle possedute dall' Ing. Marino e che ciò si palesa evidente soprattutto in base alla circostanza che all'interno dell'U.T.C. esiste una sola figura di ruolo di categoria C - Geometra;
- **Che** peraltro, anche in considerazione della specificità dei lavori da seguire in qualità di progettista che rientrano nella tipologia dei consolidamenti dei terreni franosi che attengono a peculiari competenze ingegneristiche, la figura del geometra appare non adeguata alla complessità dei compiti da affrontare;
- **Che** in ogni caso, in considerazione dei lavori già cantierati il Comune di Frazzano, in maniera assolutamente inderogabile, deve comunque acquisire la predetta professionalità e che ove non fosse stato possibile ricorrere all'utilizzo diretto dell' Ing. Marino ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 l'Ente avrebbe dovuto comunque affidare incarico ad un professionista esterno per ogni singola opera pubblica al fine di garantirne la compiuta esecuzione;
- **Che** pertanto la funzione da affidare all' Ing. Marino si presenta come necessaria ed infungibile per l'Ente che deve necessariamente assicurare il regolare compimento delle attività necessarie per il completamento delle opere avviate e che la stessa non può essere realizzata in modo alternativo mediante l'utilizzo diverso delle professionalità interne al Comune, sicché l'utilizzo diretto dell'Ing. Marino risulta in linea anche con le più recenti decisioni della Corte dei Conti in materia di spesa del personale in presenza di una struttura organizzativa minimale a fronte della impellente necessità di garantire comunque l'espletamento di servizi e funzioni fondamentali;
- Che** peraltro l'utilizzo diretto dell' Ing. Marino oltre a risultare economicamente conveniente per il Comune può consentire all'Ente di utilizzare la professionalità e le conoscenze del tecnico che già in precedenza aveva seguito le opere ed appaltato i lavori consentendo, perciò, una consistente contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

VISTO il D.Lgs. n. 66 dell'08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro e dato atto che l'Ing. Marino verrà utilizzato da questo Ente per un massimo di n° 6 ore settimanali al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Torrenova;

VISTA la L.R.n.48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 in base al quale *"I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"* ;

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

1. la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (Sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012; parere C.d.S. n. 2041/2005 reso nell'Adunanza del 25.02.2005; circolare n. 2 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie);
2. la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 e *succ. mod.* (sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) ed a quelli di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);

VISTO il parere UPPA del D.P.F.n. 34/2008 del 25.5.2008 in ordine alla perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, L. 331/2004;

PRESO ATTO di quanto recentemente ribadito dalle SS.RR. in sede consultiva della Corte dei Conti della Regione Sicilia nel proprio parere n. 4/2013, ovvero:

- a) che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, L.331/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di assunzione ed impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- b) che il medesimo articolo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale;
- c) che risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- d) che la fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557 L.331/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo - al contrario - un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico,
- e) che il vincolo di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 non trova, ad avviso del Collegio, applicazione nel caso di specie, ritenendosi che l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 non sia operazione qualificabile come assunzione;
- f) che le spese sostenute *pro quota* dall'Ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni con il correlativo obbligo dei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (nel caso di specie, art. 1, comma 557 L. n. 296/2006);

OSSERVATO che l'art. 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che il successivo art. 11, co. *A-bis* del medesimo D.L. n. 90/2014 ha disposto che *"le limitazioni previste dal presente comma (il riferimento è al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78-2010, conv. in L. n. 122-2010) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

VISTO il parere n. 264/2014 della Sezione regionale per il controllo della Corte dei conti per la Lombardia;

RILEVATO che il Comune rispetta il richiamato comma 557 dell'articolo unico della L. n. 296/2006, in quanto ha assicurato il contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO:

a) che è possibile continuare a servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 30.11.2004, n.311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione di una categoria D, del CCNL, in quanto - tenuto conto che l'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

b) che in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: *"l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"* (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

RITENUTO, pertanto, di poter servirsi dell'attività lavorativa dell'Ing. Marino Fabio, da destinarsi, per un n. di 6 ore settimanali (in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il relativo datore di lavoro pubblico), per il periodo dal 01/07/2016 e sino al 31/12/2016, in considerazione della positiva esperienza maturata, tenuto conto della acquisita cognizione da parte dello stesso delle principali problematiche e criticità afferenti il settore *de quo* e ciò anche al fine di assicurare continuità all'attività intrapresa;

VISTA la nota del sottoscritto n. 2369 del 06/06/2016 con la quale si è richiesta all'Amministrazione comunale di Torrenova l'autorizzazione all'utilizzazione dell'Ing. Marino;

VISTA la nota autorizzativa del comune di Torrenova prot. n.7798 del 10/06/2016 e trasmessa al Comune di Frazzanò in data 13/06/2016, prot. 2476;

VISTA la dichiarazione sostitutiva a firma dell'Ing. Marino di non trovarsi in situazioni di inconfiribilità

e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. trasmessa al comune di Frazzanò;

VISTI gli artt.50, co. 10, 107, 109 e 153 del Tuel;

DETERMINA

-di disporre, con decorrenza dal 01/07/2016 e fino al 31/12/2016, l'utilizzo diretto da parte del Comune di Frazzanò ai sensi dell'art. I. comma 557 della legge 311/2004 dell'Ing. Fabio Marino, dipendente del Comune di Torrenova - Cat. DI del vigente CCNL per prestare attività lavorativa aggiuntiva al fine di far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico del comune di Frazzanò;

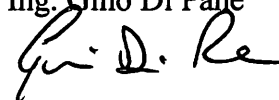
- disporre, altresì, che lo stesso verrà utilizzato presso il Comune di Frazzanò per un totale di n° 6 ore settimanali complessive al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Torrenova e che tale limite è compatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n. 66 dell'08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro;

- di dare atto che l'incarico viene conferito nei limiti temporali di concessione del nulla osta da parte del Comune di Torrenova, salvo revoca anticipata e, comunque, fino a nuova disposizione sindacale;

- di incaricare l'Ufficio ragioneria che si occupa della parte economica del personale di adottare gli adempimenti gestionali necessari al relativo impegno di spesa, e le comunicazioni previste dalla legge; - di disporre per il servizio prestato a favore del Comune di Frazzanò spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat. D. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (Irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Frazzanò, saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Frazzanò. Al dipendente, se e in quanto dovuti, potranno essere corrisposti eventuali trattamenti accessori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

- Di trasmettere il presente atto al Comune di Torrenova e al dipendente ing. Fabio Marino;

Il Sindaco
Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

Ufficio Servizi Sociali

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dott. Antonio Mileti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 15-06-2016

Responsabile Area Amministrativa

Dr. Antonio MILETI**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione _ " APPONE il visto di regolarità contabile ☒ **FAVOREVOLE** (ovvero) ☐ **NON FAVOREVOLE**

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
10	2016		10 16 0104	2016

Data 15-06-2016

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 15-06-2016

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

Su attestazione del Responsabile alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune dal giorno 28-06-2016 col n. 313 di registro e vi è rimasta per giorni 15 consecutivi.

Data _____

Il Messo notificatore

Il Responsabile delle Pubblicazioni